

	Allegato "C" Rep n. 30086/15922	
	STATUTO	
	Pro Loco di Gorra e Olle - APS	
	ART. 1	
	Denominazione, sede e durata	
	1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni	
	(di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'asso-	
	ciatione non riconosciuta, con finalità di promozione socia-	
	le, avente la denominazione di "Pro Loco di Gorra e Olle	
	APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").	
	1.2 L'associazione costituita il 31 del mese di maggio	
	dell'anno 1991 con atto notarile a rogito notaio Dr. Flavio	
	Brundu, Repertorio n. 16173, Raccolta n. 7807, ha sede lega-	
	le nel Comune di Finale Ligure, Piazza Annunziata, n. 8 Codi-	
	ce Fiscale 01005490097 ed ha durata illimitata.	
	1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo	
	Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Diret-	
	tivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco	
	d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comi-	
	tato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti	
	nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.	
	ART. 2	

	Scopo, finalità e attività	
	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo so-	
	ciale e turistico del Comune di Finale Ligure e svolge la	
	propria attività ai fini della promozione turistica e della	
	valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalisti-	
	che, culturali, storiche e sociali del territorio.	
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo princi-	
	pi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento	
	in via esclusiva o principale, in favore dei propri associa-	
	ti, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguen-	
	ti attività di interesse generale, avvalendosi in modo preva-	
	lente dell'attività di volontariato dei propri associati:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lette-	
	ra d) del Codice del Terzo Settore);	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	
	sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,	
	nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagi-	
	smo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi	

	dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Set-	
	tore);	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Set-	
	tore);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che e ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del	
	Codice del Terzo Settore);	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo	
	5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);	
	f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice	
	del Terzo Settore);	
	g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lette-	
	ra u) del Codice del Terzo Settore);	

	h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sen-	
	si dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Setto-	
	re);	
	i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art.	
	5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).	
	2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate atti-	
	vità di interesse generale, la Pro Loco si propone di:	
	a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la	
	località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni compe-	
	tenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle i-	
	niziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risor-	
	se naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimo-	
	nio culturale, storico - monumentale, artistico ed ambienta-	
	le, attivando ogni possibile forma di collaborazione con en-	
	ti pubblici e privati;	
	b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli	
	Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni,	
	spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni	
	e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi	
	mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, cammina-	
	te, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sa-	
	gre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché inizia-	
	tive di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e	

	gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rende-	
	re più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della	
	vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il	
	turismo sostenibile;	
	c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambien-	
	tale e la conoscenza globale del territorio, e più in genera-	
	le sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del	
	fenomeno turistico;	
	d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della	
	ricettività alberghiera ed extra alberghiera;	
	e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali	
	di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a ga-	
	rantirne la più larga funzionalità;	
	f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sul-	
	la conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse tu-	
	ristico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e	
	proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;	
	g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche	
	tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dal-	
	le leggi vigenti in materia	
	h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato	
	nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel setto-	
	re sociale e del volontariato a favore della popolazione del	
	territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età,	
	progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati	

	all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, ini-	
	ziative di coinvolgimento delle varie componenti della comu-	
	nità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali	
	sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turisti-	
	co-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero	
	per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del me-	
	desimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e	
	della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti	
	all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone	
	che sono emigrate.	
	i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare	
	interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e	
	alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la	
	valorizzazione dei beni immateriali.	
	j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in li-	
	nea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali,	
	nazionali e comunitarie;	
	2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a	
	titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture	
	e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
	2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse,	
	strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse	
	generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Co-	
	dice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere	
	operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in	

	Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti atti-	
	vità diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il ca-	
	rattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti	
	di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del	
	Terzo Settore;	
	2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione	
	di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel ri-	
	spetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n.	
	235 e successive modifiche e integrazioni.	
	2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti	
	e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finan-	
	ziare le proprie attività di interesse generale. L'attività	
	di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico	
	o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclu-	
	si volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di ve-	
	rità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenito-	
	ri e il pubblico.	
	ART. 3	
	Ammissione e numero degli associati	
	3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordina-	
	ri, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.	
	3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscri-	

	zione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordina-	
	ria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota	
	associativa annuale.	
	3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali	
	dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a	
	favore dell'Associazione.	
	3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento	
	della quota annuale.	
	3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere	
	al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne	
	tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico na-	
	zionale ed integrare il numero entro un anno.	
	3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività di interesse generale dell'associazione con la loro	
	opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presenta-	
	re al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà con-	
	tenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e in-	
	dirizzo di posta elettronica, ove in possesso;	

	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attener-	
	si alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi asso-	
	ciativi;	
	3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall' eser-	
	cente la responsabilità genitoriale sul medesimo.	
	3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perse-	
	guite e le attività di interesse generale svolte.	
	3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	nel libro degli associati.	
	3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previ-	
	sto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della do-	
	manda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istitui-	
	to delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	
	3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammis-	
	sione ad associato può venire meno solo nei casi previsti	

	dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino	
	tale principio, introducendo criteri di ammissione strumen-	
	talmente limitativi di diritti o a termine.	
	3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e	
	non rivalutabile.	
	ART. 4	
	Diritti ed obblighi degli associati	
	4.1 Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli	
	stessi;	
	- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel li-	
	bro degli associati e in regola con il pagamento della quota	
	associativa;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promos-	
	se dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nel-	
	l'ambito dell'attività associativa e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;	
	- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.	

	4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercita-	
	to, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercen-	
	te la responsabilità genitoriale sui medesimi.	
	4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.	
	4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i ter-	
	zi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà,	
	correttezza, buona fede e rigore morale;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le moda-	
	lità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Con-	
	siglio Direttivo.	
	ART. 5	
	Perdita della qualifica di associato	
	5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclu-	
	sione.	
	5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi	
	del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	
	delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello	
	Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI - APS, oppure	
	arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'as-	
	sociazione, può essere escluso dall'associazione su proposta	
	del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assem-	
	blea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazio-	

	ni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato	
	che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella	
	prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato	
	escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.	
	5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa	
	per più di due anni può essere escluso dall'associazione con	
	delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo	
	che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro	
	30 giorni dalla contestazione di morosità.	
	5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di	
	mancato versamento della quota associativa annuale, anche	
	parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio	
	Direttivo	
	5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare	
	in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il	
	quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei	
	soci.	
	5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	

	ART. 6	
	Organi	
	6.1 Sono organi della Pro Loco:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente e il Vice Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
	- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o	
	quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vi-	
	genti;	
	- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
	- il Presidente Onorario, ove istituito.	
	ART. 7	
	Assemblea	
	7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è co-	
	stituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno dirit-	
	to di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,	
	nel libro degli associati, e siano in regola con il versamen-	
	to della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assem-	
	blea.	
	7.2 Ciascun associato ha un voto.	
	7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea	
	da un altro associato avente diritto di voto mediante delega	
	scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'As-	
	semblea è ammessa una sola delega per ogni associato presen-	

	te avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile	
	l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.	
	7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Diret-	
	tivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, an-	
	che in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data	
	fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del gior-	
	no, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e	
	della seconda convocazione. In difetto di convocazione forma-	
	le o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugual-	
	mente valide le adunanze cui partecipano di persona o per de-	
	lega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestual-	
	mente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgi-	
	mento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territo-	
	rialmente competenti per permettere l'invio di un proprio	
	rappresentante.	
	7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazio-	
	ne o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a	
	Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio.	
	7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati.	
	7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
	- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	

	dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove	
	previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni	
	di legge vigenti;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove	
	previsto;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	- delibera sugli eventuali contributi straordinari;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di	
	ammissione di nuovi associati;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali	
	attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla	
	sua competenza.	
	7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazio-	
	ne con la presenza della metà più uno degli associati aventi	

	diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in secon-	
	da convocazione qualunque sia il numero degli associati pre-	
	senti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.	
	7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deli-	
	berazioni di approvazione del bilancio e in quelle che ri-	
	guardano la loro responsabilità, gli amministratori non han-	
	no voto.	
	7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni	
	dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente	
	e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la se-	
	de sociale; eventuali copie saranno a debito del socio ri-	
	chiedente.	
	7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in pri-	
	ma convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aven-	
	ti diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza	
	della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assem-	
	blea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti validi.	
	7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di al-	
	meno 3/4 degli associati.	
	7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento,	
	la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per	
	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti-	

	to seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi	
	requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segreta-	
	rio della riunione, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	ART. 8	
	Il Consiglio Direttivo	
	8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale rispon-	
	de direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	
	8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Diretti-	
	vo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinen-	
	za esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea	
	della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni	
	dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti	
	salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'As-	
	semblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:	
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presiden-	
	te, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	

	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilan-	
	cio sociale, documentando il carattere secondario e strumen-	
	tale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del	
	Bilancio di esercizio;	
	- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la se-	
	condarietà e strumentalità, rispetto alle attività di inte-	
	resse generale;	
	- approvare il documento di previsione e programmazione eco-	
	nomica dell'esercizio;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni	
	- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci	
	- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventua-	
	li contributi straordinari	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi	
	ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decre-	
	to legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali presta-	
	zioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del rego-	

	lare funzionamento delle attività dell'APS;	
	- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipa-	
	no gli associati o esperti anche non soci, per la definizio-	
	ne e la realizzazione concreta di specifici programmi e pro-	
	getti.	
	8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costi-	
	tutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.	
	8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio	
	Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile ri-	
	guardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al con-	
	flitto di interessi degli amministratori si applica l'artico-	
	lo 2475-ter del Codice civile.	
	8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di	
	7 (sette) membri ed un massimo di 21 (ventuno), che è tale	
	da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscrit-	
	ti.	
	8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica	
	quattro anni e sono rieleggibili.	
	8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio	
	direttivo.	
	8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quat-	
	tro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga oppor-	
	tuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi	

	dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è i-	
	noltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5	
	giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convo-	
	cazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavvi-	
	so sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti	
	i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammes-	
	sa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riu-	
	nione.	
	8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute con-	
	secutive senza giustificazione motivata, decadono dalla cari-	
	ca.	
	8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di	
	consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio	
	direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non e-	
	letti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esau-	
	rimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità	
	l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	
	8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, reces-	
	so o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio	
	stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei compo-	
	nenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convoca-	
	ta dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede	
	tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due me-	

	si.	
	8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.	
	Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito	
	verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato	
	di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.	
	8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti	
	del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante	
	sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di	
	comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza),	
	secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti,	
	attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione	
	on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.	
	8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non	
	sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro u-	

	nico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9	
	Presidente - Vice Presidente	
	9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.	
	9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.	
	9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.	
	9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito	

	all'attività compiuta.	
	9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra	
	i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori	
	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di	
	voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità	
	ed esperti.	
	ART. 10	
	Segretario e Tesoriere	
	10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio	
	Direttivo al proprio interno.	
	10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i	
	verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della	
	documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura	
	l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale fun-	
	zionamento degli uffici.	
	10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente,	
	della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la	
	gestione economica e finanziaria della Pro Loco.	
	10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione ammini-	
	strativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'eserci-	
	zio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la re-	
	dazione del bilancio di esercizio e del documento di program-	

	mazione economica sulla base delle determinazioni assunte	
	dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare	
	con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di apri-	
	re o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,	
	effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque	
	eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni af-	
	fidategli dagli organi statutari.	
	10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consi-	
	gliere.	
	ART. 11	
	Organo di controllo	
	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti	
	per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore vie-	
	ne eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.	
	11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro eserci-	
	zi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	11.3 L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giu-	
	gno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	

	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida di cui all'artico-	
	lo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bi-	
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla docu-	
	mentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espleta-	
	mento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-	
	spezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli am-	
	ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	11.5 L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Con-	
	siglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.	
	11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a	
	titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamen-	
	te documentate.	
	ART. 12	
	Revisione legale dei conti	
	12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti.	
	12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere	

	affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revi-	
	sore legale iscritto nell'apposito registro.	
	12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo con-	
	tabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione de-	
	ve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di re-	
	visione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 13	
	Collegio dei Probiviri	
	13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di	
	tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a vota-	
	zione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio de-	
	signa al suo interno il Presidente con votazione segreta.	
	13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto	
	delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controver-	
	sia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ul-	
	teriori ipotesi previste dal presente Statuto.	
	13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in	
	caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono	
	rieleggibili fino a due mandati consecutivi.	
	ART. 14	
	Presidente Onorario	
	14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea	
	per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della	
	Pro Loco.	

	14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Con-	
	siglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali	
	contatti con altri Enti.	
	ART. 15	
	Patrimonio e risorse economiche	
	15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobi-	
	li ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'atti-	
	vità statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	proprie finalità.	
	15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel ca-	
	so di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto associativo.	
	15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede	
	al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività	
	sono:	
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finan-	
	ziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento	
	degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle atti-	
	vità della Pro Loco	

	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al soste-	
	gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'am-	
	bito dei fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provve-	
	derà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normati-	
	va vigente.	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca	
	al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli	
	scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni imposte dalla normativa vigente;	
	h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e	
	strumentali);	
	15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro	
	Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle fi-	
	nalità della stessa e non possono essere divisi e/o distri-	
	buiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco	
	devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzio-	
	nali statutariamente previste.	
	15.6) L'Associazione , ai fini del riconoscimento della per-	
	sonalità giuridica ai sensi dell'Art. 22 del D.lgs n. 117	

	del 2017, si è dotata del patrimonio minimo richiesto dalle	
	disposizioni del citato Decreto. Quando risulta che il patri-	
	monio minimo previsto dalle disposizioni di legge vigenti è	
	diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il	
	Consiglio Direttivo , e nel caso di sua inerzia, l'Organo di	
	Controllo , devono senza indugio, convocare l'assemblea per	
	deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la	
	trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di as-	
	sociazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.	
	ART. 16	
	Bilancio di esercizio	
	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle de-	
	terminazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla	
	Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	
	riferisce il bilancio.	
	16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso	
	il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termi-	
	ni e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla	
	normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e	
	corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazio-	
	ne ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla norma-	
	tiva stessa.	

	16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative	
	dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.	
	16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi	
	dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico na-	
	zionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito inter-	
	net il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Con-	
	siglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quat-	
	tro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	ART. 17	
	Libri sociali	
	17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori	
	previsti dalla normativa vigente:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-	

	tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo	
	cui si riferiscono.	
	17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle	
	quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presi-	
	dente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale	
	dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formu-	
	lata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.	
	ART.18	
	Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di pro-	
	mozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa se-	
	zione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui	
	agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n.	
	117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio lega-	
	le rappresentante o il legale rappresentante della rete asso-	
	ciativa UNPLI - APS cui aderisce, fornendo le informazioni	
	di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M.	
	n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscri-	
	ve inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle infor-	
	mazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vi-	
	gente.	
	18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoria-	
	mente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni	
	al pubblico gli estremi dell'iscrizione.	
	ART. 19	

	Volontari	
	19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favo-	
	re della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione	
	il proprio tempo e le proprie capacità.	
	19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiret-	
	ti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in	
	alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazio-	
	ne soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condi-	
	zioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: so-	
	no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decre-	
	to Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con o-	
	gni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'atti-	
	vità di volontariato, nonché per la responsabilità civile	
	verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo	

	3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 20	
	Lavoratori	
	20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse genera-	
	le e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei	
	volontari o al 5% del numero degli associati	
	ART. 21	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento	
	dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale	
	del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi	
	delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione impo-	
	sta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore a-	
	venti analoghe finalità e preferibilmente operante nello	
	stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposi-	
	zioni di legge vigenti.	
	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidato-	
	ri preferibilmente scelti tra i propri associati.	

	ART. 22	
	Disposizioni transitorie	
	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione	
	dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo ne-	
	gli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distin-	
	tivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni	
	di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospen-	
	sivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel-	
	la relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore.	
	22.2) A decorrere dal conseguimento della personalità giuri-	
	dica, le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ac-	
	quistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che	
	l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza ,	
	soltanto a seguito della loro iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	ART. 23	
	Rinvio	
	23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Sta-	
	tuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibera-	
	zioni degli organi associativi, si applica quanto previsto	
	dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive	
	modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e re-	
	gionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Co-	
	dice civile.	

[illegible]